

Accertamenti da studi di settore: obsolescenza dei beni strumentali e i ridotti consumi giustificano il mancato raggiungimento dei compensi-soglia

*Commissione Tributaria Provinciale di Pescara - Sezione II - Sentenza (CTP) n. 58
del 20 giugno 2005*

Presidente: Lupinetti, Relatore: Tolloso

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Rilevanza dell'obsolescenza dei beni strumentali - Rilevanza dei consumi ridotti - Conseguenze - Annullamento dell'avviso di accertamento

In massima

L'obsolescenza dei beni strumentali e i ridotti consumi comprensivi tra l'altro di canoni fissi telefonici giustificano il mancato raggiungimento dei compensi-soglia. (*Massima non ufficiale*)

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, Sez. II, riunita con l'intervento dei Signori: Avv. Lupinetti Mario Quinto (Presidente), Prof. Tolloso Antonio (Relatore), Dr. Del Rosario Ettore (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. ---/2004 depositato il 23/02/2004

— avverso Avviso di accertamento n. --- IVA + IRPEF 1998

contro

Agenzia Entrate Ufficio Pescara ---

proposto dal ricorrente: T.G.

difeso da: Dott. C.L.

Svolgimento del processo

Il sig. T.G., rappresentato e difeso dal dott. C.L., ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. --- relativo all'IRPEF, IRAP e addizionali per l'anno 1998 con il quale gli era stato rettificato il reddito professionale dichiarato in base all'applicazione degli studi di settore utilizzati al posto dei parametri.

Affermava che il valore dei beni strumentali inseriti in dichiarazione non era esatto in quanto comprendeva il valore di un teodolite obsoleto acquistato da tredici anni e che i ridotti costi esposti in dichiarazione comprendevano canoni fissi telefonici e la quota di iscrizione ai geometri.

Chiedeva che fosse dichiarato nullo l'avviso di accertamento impugnato.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pescara ---, che, con argomentata memoria, sosteneva la legittimità del proprio operato e chiedeva di rigettare il ri-

corso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi della decisione

La legge 28 dicembre 1995 n. 549, abolendo i coefficienti presuntivi di ricavi, compensi e corrispettivi ha introdotto un nuovo tipo di accertamento analitico-presuntivo basato su parametri elaborati in base ad una metodologia statistica-matematica. Su questa tipologia di accertamenti si sono registrate varie decisioni, della giurisprudenza di merito sfavorevoli alla determinazione presuntiva dei ricavi o compensi basati esclusivamente su strumenti matematico-statistici (Comm. Trib. Prov. di Verbania, sez. I n. 10 del 07/02/2001 — in *“Finanza & Fisco” n. 29/2001, pag. 3758*; Comm. Prov. di Salerno, sez. III, n. 32 del 15/03/2001 — in *“Finanza & Fisco” n. 29/2001, pag. 3760*; Comm. Trib. Prov. di Torino, sez. XIX, n. 46 del 19/06/2001 — in *“Finanza & Fisco” n. 29/2001, pag. 3766*; Comm. Trib. Prov. di Verbania, sez. I, n. 82 del 25/10/2001) sostenendo che i parametri rappresentavano un potenziamento del metodo analitico di accertamento e che non era possibile fondare su di essi un atto impositivo, in quanto le presunzioni dovevano essere; avvalorate da ulteriori elementi relativi all’effettiva situazione personale del contribuente idonei a confermare le risultanze dei parametri. Questo in considerazione del fatto che i parametri sono stabiliti uniformemente per tutto il territorio nazionale e non tengono conto di particolari situazioni nelle quali il contribuente viene a trovarsi in una particolare zona o in un determinato momento temporale.

Sempre relativamente ai parametri la Corte di Cassazione (sent. 2891 del 27/02/2002 — in *“Finanza & Fisco” n. 11/2002, pag. 1274*) ha riconosciuto la facoltà per il contribuente di fornire prova contraria alle risultanze dei parametri e in tal caso l’accertamento deve essere annullato totalmente o parzialmente. Al riguar-

do, è la stessa Amministrazione Finanziaria che con la circolare 13/05/1996 n. 117/E (in *“Finanza & Fisco” n. 19/96, pag. 1893*) ha fornito una elencazione, tra l’altro non tassativa, dei motivi che potrebbero essere validamente adottati dal contribuente per invalidare la procedura di accertamento e con successiva circolare n. 203/E (in *“Finanza & Fisco” n. 39/99, pag. 4579*) ha precisato che l’atto impositivo andava adeguato alla particolare situazione dell’impresa o professione esercitata.

Sentenze della giurisprudenza di merito hanno recepito il principio enunciato dalla Cassazione affermando la illegittimità degli avvisi di accertamento che non tengono conto degli elementi prodotti in sede di contraddittorio dal contribuente (Comm. Trib. Prov. di Catania, sez. IV, sent. n. 1147/4/02).

Gli studi di settore, anche se strumento più raffinato dei parametri, presentano le stesse lacune e rimane fondamentale esaminare la particolare situazione dell’impresa o professione. Dall’esame degli stessi dati contabili esposti in dichiarazione e dal fatto non contestato che il non modesto valore dei beni strumentali sia dipeso da un obsoleto teodolite, risulta dimostrato che l’attività di geometra esercitata dal ricorrente sia marginale visto i ridottissimi consumi pari a L. 727.000 (comprensivo di canoni fissi telefonici) e delle altre spese, che comprendevano la tassa di iscrizione all’albo, pari a L. 180.000. Il reddito determinato in base all’applicazione degli studi di settore non rispecchia pertanto l’effettiva capacità contributiva del ricorrente e la reale possibilità di produrre redditi derivanti dall’esercizio di attività professionale di geometra.

Ciò premesso il ricorso deve essere accolto. Esistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.